

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **103/1972** (ECLI:IT:COST:1972:103)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **12/04/1972**; Decisione del **09/06/1972**

Deposito del **15/06/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6151**

Atti decisi:

N. 103

SENTENZA 9 GIUGNO 1972

Deposito in cancelleria: 15 giugno 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 21 giugno 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 22 luglio 1971, riapprovata

dal Consiglio regionale delle Marche il 24 novembre 1971, recante "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 dicembre 1971, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nella seduta del 22 luglio 1971, il Consiglio regionale della Regione delle Marche approvava la legge di approvazione del conto generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1970.

Tale legge consta di sei articoli: con il primo viene "approvato il rendiconto finanziario 1970 secondo le risultanze degli articoli seguenti"; e questi si limitano ad indicare scheletricamente le entrate e le spese di competenza con l'annotazione che non sussistono residui attivi e che quelli passivi ascendono a lire 192.052.915.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 345) il Governo rinviava la legge per nuovo esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 24 novembre 1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 26 novembre successivo.

Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 1971, con ricorso del suo Presidente notificato al Presidente della Giunta Regionale delle Marche l'11 dicembre 1971, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 119, primo comma, e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 40 e 41 della legge 22 maggio 1971, n. 345 (Statuto regionale della Regione delle Marche); 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.

Nel presente giudizio, la Regione delle Marche non si è costituita.

Considerato in diritto:

La violazione degli artt. 125 e 119, primo comma, della Costituzione è evidente. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione prescritto dall'art. 125 della Costituzione non può essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Come questa Corte ha già deciso nella sentenza n. 36 del 1972, la circostanza che la Commissione di controllo non fosse stata ancora istituita poteva giustificare un ritardo nell'approvazione del consuntivo, ma non la omissione di qualsiasi controllo.

Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, così come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione per cui le

Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Né è a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, atteso che il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.